
Bacini imbriferi montani dell'Orco e della Stura di Lanzo

Provvedimenti amministrativi e corografie



Perimetrazione

Decreto Ministeriale 14/12/1954, n. 7039 - <i>Perimetrazione dei bacini imbriferi montani dell'Orco e della Stura di Lanzo</i>	III
Relazione Prof. Ferdinando Donà	IV
Decreto Ministeriale 26/06/1972, n. 417 - <i>A integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7038, il comune di Bandissero Canavese è compreso nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco</i>	VI
Decreto Ministeriale 12/06/1973, n. 676 - <i>A modifica e integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7039, vengono ridelimitati il bacino imbrifero montano dell'Orco e quello della Stura di Lanzo</i>	VII

Ripartizione sovracanone

Decreto Ministeriale 28/09/1959, n. 3190 - <i>Ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano della Stura di Lanzo</i>	IX
Decreto Ministeriale 13/08/1960, n. 3333 - <i>Ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano dell'Orco</i>	XI
Decreto Ministeriale 11/10/1974, n. 1112 - <i>A modifica del decreto ministeriale 13 agosto 1960 n° 3333, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano dell'Orco</i>	XIII

Decreto Ministeriale 11/10/1974, n. 1113 - <i>A modifica del decreto ministeriale 29 settembre 1959 n° 3190, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano della Stura di Lanzo</i>	XV
Decreto Ministeriale 30/05/1980, n. 6 - <i>A modifica del decreto ministeriale 11 ottobre 1974 n. 1112, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano dell'Orco</i>	XVII
Decreto Ministeriale 15/12/1988, n. 1777 - <i>A modifica del decreto ministeriale 30 maggio 1930 n. 6, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano dell'Orco</i>	XIX

Perimetrazione

Decreto Ministeriale 14/12/1954, n. 7039 - Perimetrazione dei bacini imbriferi montani dell'Orco e della Stura di Lanzo



IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI

DIV
N.7039

VISTO il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrico approvato con decreto reale 11 dicembre 1933n, 1775, e le successive disposizioni;

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959;

VISTO il voto 12 ottobre 1954 n. 1830 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

SENTITO il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste;

D e c r e t a

ARTICOLO 1 Ai sensi della legge 27 dicembre 1952 n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco e quello della Stura di Lanzo sono delimitati come è indicato nella corografia 1 : 100,000 vistata dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici in data 12 ottobre 1954, e che fa parte integrante del presente decreto.

ARTICOLO 2 I comuni compresi in tutte e in parte nel bacino imbrifero montano dell'Orco ai

sensi dell'articolo 1 della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, e rivieraschi ai sensi del quindi comma del medesimo articolo 1 , sono i seguenti, tutti in provincia di Torino, Ceresole Reale , Nosca, Locana , Ribordone, Frassinette, Pont Canavese , Alpette, Castellamonte , Calstenuovo Nigra, Vidracco, Pratiglione, Prascorsano, San Colombano Belmonte, Courgnè , Chiesanuova, Vrogaalle, Collettere, Castelnuovo, cintano e Valperga.

ARTICOLO 3 I comuni compresi in tutte e in parte nel bacino imbrifero montano della Stura di Lanzo ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959,. O rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 1 , sono i seguenti, tutti in provincia di Torino: Groscavallo , Chialamberto, Cantoira, Ceres, Passinetto, Monastero di Lanzo , Mezenile . Trave, Germagnano, Balme Ala di Stura, Usseglio , Lemie, Viù , Lanzo Torinese, Coassole Torinese , Cafasse, Fiano, La Cassa, Givolette, Val della Torre, Caselette.

ARTICOLO 4 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e la corografia al 100.000, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero , Direzione Generale delle acque e degli Impianti Elettrici, e presso la Sezione di Torino dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma 14 DIC. 1954

Relazione Prof. Ferdinando Donà

.....

BACINO IMBRIFERO DELL'ORCO E DELLA STURA DI LANZO

I due bacini, accumulati con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 14.12.1954, in un'unica perimetrazione, costituiscono due unità idrografiche ben distinte, aventi in comune la vicinanza ed il fatto di essere ambedue tributari in sinistra del Po, al quale inviano le loro acque nel tratto compreso tra Torino e Chivasso.

La Stura di Lanzo confluisce infatti nel Po nei quartieri nord-orientali della città, di fronte al colle di Superga, mentre lo Orco vi confluisce poco a monte del centro di Chivasso, dove il fiume maggiore, obbligato a seguire il piede delle colline di Torino, volge improvvisamente verso Est assumendo la direzione che conserverà poi sino allo sbocco in Adriatico.

Lo Stura di Lanzo nella sua porzione superiore è formato da tre rami principali: lo Stura di Viù (Val di Viù) di Ala (Val di Ala) e di Groscavallo (Val Grande). Paralleli l'uno all'altri, nel loro percorso montano, orientato da Ovest ed Est, i tre rami si uniscono nei pressi di Lanzo in un sol corso, lungo complessivamente una sessantina di km e con un bacino imbrifero di circa 900 kmq.

In pianura lo Stura di Lanzo assume quindi direzione NO-SE, direzione che a partire da questo fiume, caratterizzerà fino oltre il Piemonte il percorso degli affluenti alpini del Po, e quindi anche quello del vicino Orco.

Con i loro rami sorgentiferi le tre Sture si appoggiano direttamente allo spartiacque principale della catena alpina nel tratto compreso tra il massiccio del Rocciamelone (m 3538), a Sud, e il Gruppo del Levanna (m 3619), a Nord, al confine con il bacino del torrente Arc, affluente di sinistra dell'alto Isere e con il territorio francese.

Sui 40 km che separano il ghiacciaio di Sea, nell'alta Val Grande da Lanzo, lo Stura supera un dislivello di 2270 m, con una pendenza complessiva media di circa 50, per chilometri. Causa determinante di questo rapido divallare sono anche qui, come in gran parte dei fiumi piemontesi, la brevità e la grande acclività del versante.

Raggiunto il piano, il fiume deve ancora tener conto della notevole altezza media della pianura e della sensibile inclinazione della conoide: così lo Stura di Lanzo dal suo sbocco in pianura al

Po incide la propria conoide con una pendenza di quasi 10 m al km.

Superiore allo Stura di Lanzo per lunghezza di corso (km 80) e ampiezza di bacino (kmq. 1250), l'Orco nasce in prossimità del colle del Nivolet (m 2612) sulla testata della Val di Lacana, sino a Pont Canavese (m 451) la Valle corre in direzione Est, parallelamente ai rami superiori dello Stura, ma molto più lunga di questo per la maggior larghezza che in corrispondenza del saliente della Val d'Aosta viene ad avere il versante padano del rilievo alpino; lo spartiacque principale delle Alpi, toccato il gruppo del Levanna, volge infatti verso NO in direzione del Monte Bianco.

Solo nel breve tratto che da Punta Girard (m 3262), sempre nel gruppo del Levanna, conduce a Punta Galisia (m 3346), lo spartiacque principale delle Alpi sovrasta il bacino dell'Orco. Da punta Galisia si diparte, in direzione Est la pronunciata dorsale del Gran Paradiso (m 4061), che chiude a Nord il bacino dell'Orco e su cui corre lo spartiacque che lo separa dal bacino della Dora Baltea e il confine tra la provincia di Torino e la regione della Val d'Aosta.

Con parte degli affluenti dell'Orco, per l'asimmetria della valle che ha il suo versante destro molto meno sviluppato di quello opposto, provengono da sinistra, tra questi il più grosso è il torrente Soana, che confluisce nell'Orco a Pont Canavese, e le cui sorgenti si trovano in prossimità di quel Monte Marzo (m 2756) da cui si stacca in direzione Sud la dorsale secondaria, che attraverso M. Giavino (m 2766) discende verso l'alta pianura Canavese dividendo il bacino imbrifero dell'Orco da quello del Chiusella, affluente subalpino della Dora Baltea.

Nel suo insieme l'area montana occupata dai bacini imbriferi dell'Orco e dello Stura di Lanzo è quella racchiusa tra i bacini delle due Dore, la Dora Riparia a Sud e la Dora Baltea a Nord; bacini questi delle Dore che rappresentano i due salienti più pronunciati di questo settore del rilievo piemontese. L'area è limitata ad occidente dalla linea spartiacque principale del sistema delle Alpi, nel settore compreso tra il Rocciamelone e la Punta di Galisia, al confine con il bacino dell'Isere (Rodano), ed è aperta ad oriente verso l'alta pianura del Po nel tratto compreso tra Torino e Chivasso.

A partire dal solco della Val di Susa incominciano le Alpi Graie, dominate in questo primo tratto dalla cupola gneissica del Gran Paradiso e da una serie di cime ardite, in gran parte intagliate nelle pietre verdi delle Valli di Lanzo e negli gneiss e micoscisti della Val di Lacana.

Lo stile del rilievo è quello tipico delle Alpi piemontesi, con dislivelli assai pronunciati, rudezza e varietà di forme tipiche dell'alta montagna e grande estensione della morfologia e della copertura glaciale. Nel loro insieme le forme dominanti del rilievo di queste valli preannunciano già quelle della vicina Val d'Aosta dominata dai massicci del M. Bianco, del M. Rosa spinge ad altitudini tali, ed ha una tale estensione, da determinare condizioni climatiche peculiari non solo sulle aree che occupa, ma anche quelle delle zone sottostanti.

Anche qui la mancanza di un rilievo marginale mette a contatto i grandi massicci con i terreni dell'alta pianura formati da alluvioni

grossolane e terrazzate, Il passaggio dalla pianura alla montagna è improvviso, ed accentuato dalla ristrettezza che le valli stesse hanno sin dal loro inizio . Poco spazio è lasciato dalla natura a disposizione delle colture e degli insediamenti ; le stesse strade che risalgono e valli formate dalle tre Sture e dall'Orco dopo essersi inerpicate con difficoltà sfruttando i versanti meno ripidi,terminano in alto , troncate a ridosso delle ripide ed alte testate.

Proprio per questa particolare morfologia delle valli, che rende inoltre troppo evidente il contrasto tra i generi di vita e l'economia dei paesi dell'alta pianura e quelli delle valli, tenuto conto di quanto è stato pure accertato sul terreno, si ritiene di presentare l'allegata perimetrazione del bacini montano dello Stura con limite a quota di m 550 e quella dell'Orco a m 500

Padova 8 aprile 1972

(Prof. Ferdinando Donà).

Decreto Ministeriale 26/06/1972, n. 417 - *A integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7038, il comune di Bandissero Canavese è compreso nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco*

.....



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

DIV.X°
N.417

VISTO il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n.1775, e le successive disposizioni;

VISTA la legge 27 dicembre 1953, n.959 integrata con legge 30 dicembre 1959, n.1254;

VISTO l'articolo 2 del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.6 del 10 gennaio 1955, con il quale fu delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n.959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco, giusta la corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e facente parte integrante del decreto stesso;

VISTO l'articolo 2 del medesimo decreto ministeriale col quale furono fissati i comuni compresi in tutto o in parte nel perimetro del bacino anzidetto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n.959, o rivieraschi, ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 1;

VISTA la lettera 4 marzo 1971 con la quale la Federazione nazionale dei Consorzi di bacino imbrifero montano ha trasmesso l'istanza del Comune di Baldissero Canavese, provincia di Torino, intesa ad ottenere l'inclusione del detto Comune nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco;

CONSIDERATO che tale istanza può essere accolta in considerazione del fatto che, sia pure per una piccola estensione, il territorio del Comune predetto è risultato compreso entro il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco;

VISTA la relazione 18 novembre 1971 n.738 della Sezione dell'Ufficio Idrografico del Po di Torino e il rapporto 2 dicembre 1971 dell'Ufficio del Genio Civile di Torino;

VISTO il voto 17 febbraio 1972, n.167 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

D E C R E T A :

A integrazione dell'art.2 del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.6 del 10 gennaio 1955) rimane precisato che il Comune di Bandissero Canavese (provincia di Torino) è compreso nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco, ai sensi dell'art.1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n.959, integrata dalla legge 30 dicembre 1959, n.1254.

Roma, li 26 giugno 1972

Decreto Ministeriale 12/06/1973, n. 676 - *A modifica e integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7039, vengono ridelimitati il bacino imbrifero montano dell'Orco e quello della Stura di Lanzo*



IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DIV. X
N. 676

VISTO il Testo Unico di Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, numero 1775;

VISTE le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959 n. 1254;

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7039, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato delimitato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953 n. 959 il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco e quello dello Stura di Lanzo;

CONSIDERATO che la Corte Suprema di Cassazione Sezione Unite Civili con la sentenza n. 215 dell' 11 novembre 1965 15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunciate dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenza, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sebbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per se implicanti un discrezionale apprezzamento dello interesse pubblico;

RITENUTO che sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano dell'Orco e quella dello Stura di Lanzo;

VISTO il voto n.730 reso nell'Assemblea Generale del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 27 ottobre 1972;

SENTITO il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

D e c r e t a

ART. 1 Il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7039, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953 n. 959 e 30 dicembre 1959, numero 1254 nel senso che il bacino imbrifero montano dell'Orco e quello dello Stura di Lanzo vengono delimitati come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e che fu parte integrante del presente Decreto.

ART. 2 I Comuni compresi in tutto e in parte nel bacino imbrifero montano dell'Orco ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, numero 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1 sono i seguenti tutti in provincia di Torino;

CERESOLE REALE, NOASCA, LOCANA, RIBORDONE, SPARONE, CANISCHIO, VALPRATO SOANA, RONCO CANAVESE, INGRIA, FRASSINETTO, PONT CANAVESE, ALPETTE, CASTELLAMONTE, CASTELNUOVO NIGRA, VIDRACCO, PRATIGLIONE, PRASCORSANO, SAN COLOMBANO, BELMONTE, COURGNE', CHIESANUOVA, BORGIALLO, COLLERETTO CASTELNUOVO, CINTANO, VALPERGA, BALDISSERO CANAVESE.

ART. 3 I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dello Stura di Lanzo ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1 sono i seguenti, tutti in provincia di -Torino;

GROSCAVALLO, CHIALAMBERTO, CANTOIRA, CERES, PRESSINETTO, MONASTERO DI LANZO, MEZZENILE, TRAVES, GERMAGNANO, BALME, ALA DI STURA, USSEGLIO, LEMIE, VIU', LANZO TORINESE, COASSOLO TORINESE, CAFASSE, FIANO, LA CASSA, GIVOLETTO, CASELETTE, VALLO TORINESE, VARISELLA.

ART. 4 Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero , Direzione Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici, e

presso l'Ufficio Idrografico del Po Sezione di Torino.

Roma 12 giugno 1973

Ripartizione sovracanone

Decreto Ministeriale 28/09/1959, n. 3190 - Ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano della Stura di Lanzo



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

DIV. X
N.3190

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n.959 recante norme modificative al testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n.1775, riguardanti l'economia montana;

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7039 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.6 del 10 gennaio 1955), integrato con decreto ministeriale 3 gennaio 1957 n.6835 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.14 del 16 gennaio 1957), con il quale fu, tra l'altro, delimitato il perimetro del bacino imbrifero montano della Stura di Lanzo;

CONSIDERATO che i comuni interessati da tale bacino non hanno deliberato con la prescritta maggioranza la costituzione del consorzio previsto dal secondo comma dell'articolo 1 dell'anzidetta legge 27 dicembre 1953 n.959;

VISTO il provvedimento 3 gennaio 1957 n.6835/1 con il quale fu ripartita fra i comuni interessati la somma di L. 113.292.000 (centotredicimilioni duecentonovantaduemila), ch'era quella introitata fino all'aprile 1956 detrattane la somma di L. 4.148.000 (quattromilioni centoquarantottomila);

VISTA la nota 1 luglio 1959 n.11933 della Prefettura di Torino, con allegate le dichiarazioni dei comuni interessati dal bacino imbrifero montano della Stura di Lanzo, con le quali essi:

a) hanno accettato il riparto definitivo, per le somme introitate e da introitare in aggiunta a quella anzidetta di L.113.292.000, dei sovracanoni in questione secondo le percentuali indicate nella parte espositiva del presente decreto;

b) Si sono impegnati a restituire le somme assegnate qualora ciò fosse reso necessario

dall'esito delle cause attualmente in corso concernenti l'applicazione della legge 27 dicembre 1953, n.959;

CONSIDERATO che può approvarsi l'anzidetto riparto definitivo a termini dell'articolo 2 della cennata legge 27 dicembre 1953, n.959, e che in base alle percentuali di cui al detto riparto definitivo deve essere assegnata e ripartita la somma di L. 154.300.000 (centocinquanaquattromilioni trecentomila) giacente al 30 giugno 1959 sul conto corrente intestato a questo Ministero presso la Banca d'Italia, di cui al citato art.2 della legge;

D E C R E T A :

ART.1 - Rimane fermo il riparto di cui al provvedimento 3 gennaio 1957 n.6835/1, per la somma di Lire 113.292.000 (centotredicimilioni duecentonovantaduemila) ivi indicata.

ART.2 - La ripartizione del provento degli ulteriori sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953 n.959, dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice aventi opere di presa in tutto o in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano della Stura di Lanzo, è stabilita in via definitiva secondo le seguenti percentuali:

Ala di Stura	4,31008	%
Balme	4,31008	%
Cafasse	3,33536	%
Cantoira	4,31008	%
Caselette	1,62960	%
Chialamberto	4,31008	%
Coassolo Torinese	4,10754	%
Ceres	5,01067	%
Germagnano	4,40148	%
Givoletto	2,91653	%
Groscavallo	4,31008	%
La Cassa	2,91653	%
Lanzo Torinese	4,35577	%
Lemie	5,91380	%

Mezenile	4,17301	%	Chialamberto	4,31008	%	6.650.453
Monastero di Lanzo	3,45721	%	Coassolo Torinese	4,10754	%	6.337.934
Pessinetto	4,40148	%	Ceres	5,01067	%	7.731.464
Traves	4,17301	%	Germagnano	4,40148	%	6.791.484
Usseglio	10,08224	%	Givoletto	2,91653	%	4.500.206
Val della Torre	3,15260	%	Groscavallo	4,31008	%	6.650.453
Vallo Torinese	2,68809	%	La Cassa	2,91653	%	4.500.206
Varisella	2,84038	%	Lanzo Torinese	4,35577	%	6.720.953
Viù	<u>8,89430</u>	%	Lemie	5,91380	%	9.124.994
	100,00000	%	Mezenile	4,17301	%	6.438.954

ART.3 - E' conseguentemente assegnata ai sottospecificati comuni, interessati dal bacino imbrifero montano della Stura di Lanzo, la somma di L. 154.300.000 (centocinquantaquattromilioni trecentomila), giacente presso il conto corrente della Banca d'Italia al 30 giugno 1959, ripartita, in base alle percentuali suindicate, nella seguente misura:

Ala di Stura	4,31008	%	6.650.453
Balme	4,31008	%	6.650.453
Cafasse	3,33536	%	5.146.461
Cantoira	4,31008	%	6.650.453
Caselette	1,62960	%	2.514.474

Monastero di Lanzo	3,45721	%	5.334.475
Pessinetto	4,40148	%	6.791.484
Traves	4,17301	%	6.438.954
Usseglio	10,08224	%	15.556.896
Val della Torre	3,15260	%	4.864.462
Vallo Torinese	2,68809	%	4.147.723
Varisella	2,84038	%	4.382.706
Viù	<u>8,89430</u>	%	<u>13.723.905</u>
	100,00000	%	154.300.000

Roma. li 28 SET. 1959

Decreto Ministeriale 13/08/1960, n. 3333 - Ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano dell'Orco



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

DIV. X
N. 3333

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n° 959, integrata con la legge 30/XII/1959 n° 1254, recante norme modificative, riguardanti l'economia montana, al testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con D.R. 11 dicembre 1933 n. 1775;

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n° 7039 con il quale, fra l'altro, è stato delimitato il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco;

CONSIDERATO che i comuni rientranti in tale bacino non hanno deliberato con la prescritta maggioranza la costituzione del Consorzio previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge anzidetta 27 dicembre 1953 n. 959;

VISTI il decreto ministeriale 28 marzo 1957 n° 707 con il quale fu ripartita fra i Comuni interessati la somma di Lire 95.000.000 (novantacinquemilioni) corrispondente all'ammontare dei sovracanoni introitati fino all'aprile 1956, il decreto ministeriale 26 novembre 1957 n. 3766 con il quale fu ripartita fra gli interessati la somma di L. 141.235.913 (centoquarantunomilioni duecentotrantacinquemila novecentotredici) corrispondente all'ammontare dei sovracanoni introitati dopo l'aprile 1956, e il decreto ministeriale 5 giugno 1959 n. 2078 con il quale fu ripartita fra gli interessati la somma di L. 275.900.000 (duecentosettantacinquemilioni novecentomila), introitata nell'anno 1958;

VISTA la nota 13 luglio 1960 n. 50940 della Prefettura di Torino, con allegate le dichiarazioni dei Comuni interessati dal Bacino Imbrifero montano dell'Orco, con le quali essi:

a) hanno accettato il riparto definitivo, per le somme introitate e da introitare in aggiunta a quelle anzidetto già ripartite di L. 95.000.000 +

141.235.913 + 275.900.000 = 512.135.913, dei sovracanoni in questione, secondo le percentuali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

b) si sono impegnati a restituire le somme assegnate qualora ciò si rendesse necessario dall'esito delle cause attualmente in corso concernenti l'applicazione della legge 27 dicembre 1953 n° 959.

CONSIDERATO che può approvarsi l'anzidetto riparto definitivo a termini dell'articolo 2 della cennata legge 27 dicembre 1953 n. 959, e che in base alle percentuali di cui al detto riparto definitivo deve essere assegnata e ripartita la somma di 88.135.000 (ottantottomilioni centotrantacinquemila) giacente al 20 luglio 1960 sul conto corrente intestato a questo Ministero presso la Banca d'Italia, di cui al citato articolo 2 della legge;

D E C R E T A

ARTICOLO 1. Rimangono fermi i riparti di cui ai decreti ministeriali 28 marzo 1957 n. 707, 26 novembre 1957 n. 3766 e 5 giugno 1959 n. 2078 per la complessiva somma di L. 512.135.913.

ARTICOLO 2. La ripartizione del provento degli ulteriori sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953 n. 959, integrata con legge 30 dicembre 1959 n. 1254, dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice aventi opera di presa situate in tutto o in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco, è stabilita, in via definitiva, secondo le seguenti percentuali:

1) Alpette	4,21%
2) Borgiallo	1,99%
3) Canischio	3,36%
4) Castellamonte	2,30%
5) Casteinuovo Nigra	1,70%
6) Ceresole Reale	9,48%
7) Chiesanuova	1,95%
8) Cintano	1,95%
9) Colletterto Castelnuovo	1,99%
10) Cuorgnè	3,26%

11) Frassinetto	4,06%	4) Castellamonte	2,30%	2.027.105
12) Ingria	4,30%	5) Castelnuovo Nigra	1,70%	1.498.295
13) Locana	12,73%	6) Ceresole Reale	9,48%	8.355.198
14) Noasca	8,55%	7) Chiesanuova	1,95%	1.718.633
15) Pont Canavese	5,43%	8) Cintano	1,95%	1.718.633
16) Frascorsano	1,90%	9) Colleretto Castelnuovo	1,99%	1.753.887
17) Pratiglione	1,98%	10) Cuorgnè	3,26%	2.873.201
18) Ribordone	5,69%	11) Frassinetto	4,06%	3.578.281
19) Ronco Canavese	5,94%	12) Ingria	4,30%	3.789.805
20) S. Colombano Belmonte	1,83%	13) Locana	12,73%	11.219.585
21) Sparone	6,51%	14) Noasca	8,55%	7.535.543
22) Valperga	2,37%	15) Pont Canavese	5,43%	4.785.730
23) Valprato Soana	5,11%	16) Prascorsano	1,90%	1.674.565
24) Vidracco	<u>1,41%</u>	17) Pratiglione	1,98%	1.745.073
	100,00%	18) Ribordone	5,69%	5.014.881

ARTICOLO 3 - E' conseguentemente assegnata ai sottospecificati Comuni, interessati dal bacino imbrifero montano dell'Orco, la somma di L. 88.135.000 (ottantottomilioni centotrantacinquemila), giacente presso il conto corrente della Banca d'Italia al 20 luglio 1960, ripartita in base alle percentuali suindicate, nella seguente misura:

1) Alpette	4,21%	3.710.484
2) Borgiallo	1,99%	1.753.887
3) Canischio	3,36%	2.961.336

19) Ronco Canavese	5,94%	5.235.219
20) S.Colombano Belmonte	1,83%	1.612.870
21) Sparone	6,51%	5.737.588
22) Valperga	2,37%	2.088.800
23) Valprato Soana	5,11%	4.503.698
24) Vidracco	<u>1,41%</u>	<u>1.242.703</u>
	100,00	88.135.000

Roma 13 AGO. 1960

Decreto Ministeriale 11/10/1974, n. 1112 - A modifica del decreto ministeriale 13 agosto 1960 n° 3333, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano dell'Orco



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

DIV. X
N. 1112

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n° 7039, con il quale, tra l'altro, venne delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n° 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume ORCO, come indicato nella corografia 1:100.000 facente parte dello stesso decreto;

VISTO il decreto ministeriale 13 agosto 1960 n° 3333, con il quale furono fissate, a norma dell'art. 2 della succitata legge 27 dicembre 1953 n° 959 le percentuali di ripartizione, tra i Comuni compresi nel suddetto bacino imbrifero montano, del provento dei sovracanoni, di cui alla stessa legge, per gli impianti aventi le opere di presa, in tutto o in parte, in tale bacino;

VISTO il decreto ministeriale 12 giugno 1973 n° 676, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n° 168 del 4.7.1973 con il quale, a modifica ed integrazione del sopra richiamato D.M. 14 dicembre 1954 n° 7039, è stato delimitato, tra l'altro, il bacino imbrifero montano del fiume ORCO come indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che fa parte integrante dello stesso decreto;

CONSIDERATO che, con la modifica del perimetro del suddetto bacino imbrifero montano, ai Comuni già inclusi con il precedente provvedimento è stato aggiunto un nuovo Comune;

CHE, i Comuni compresi, in tutto o in parte, nel succitato bacino imbrifero montano del fiume Orco ricadenti tutti nella circoscrizione territoriale della Provincia di Torino, non si sono ancora costituiti in consorzio nè hanno raggiunto un accordo per il riparto del provento dei sovracanoni, di cui alle leggi 27 dicembre 1953 n° 959 e 30 dicembre 1959 n° 1254 per gli impianti idroelettrici aventi le opere di presa in tale bacino imbrifero montano;

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario fissare, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 27 dicembre 1953 n° 959, nuove percentuali di ripartizione dei sovracanoni fra tutti i Comuni interessati del bacino imbrifero montano del fiume Orco;

RITENUTO che a tale scopo si provvede, giusto il dispositivo del presente decreto, tenuto conto delle finalità della cennata legge, delle caratteristiche oroidrografiche ed economiche delle singole zone interessate, dello sviluppo che hanno nelle varie zone le costruzioni idroelettriche e degli attraversamenti con linee elettriche;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con voto n° 298 del 6 giugno 1974;

D E C R E T A

Art. 1) - A modifica del decreto ministeriale 13 agosto 1960 n° 3333, il provento dei sovracanoni, di cui alle leggi 27 dicembre 1953 n° 959 e 30 dicembre 1959 n° 1254, per gli impianti idroelettrici le cui opere di presa sono situate, in tutto o in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del fiume ORCO, delimitato con decreto ministeriale 12 giugno 1973 n. 676, è ripartito fra i Comuni compresi in tale bacino, tutti ricadenti in Provincia di Torino, nelle seguenti percentuali:

1) ALPETTE	4,19 %
2) BALDISSERO CANAVESE	0,49 %
3) BORGIALLO	1,98 %
4) CANISCHIO	3,34 %
5) CASTELLAMONTE	2,29 %
6) CASTELNUOVO NIGRA	1,70 %
7) CERESOLE REALE	9,43 %
8) CHIESANUOVA	1,94 %
9) CINTANO	1,94 %
10) COLLERETTO CASTELNUOVO	1,98 %
11) CUORGNE'	3,24 %
12) FRASSINETTO	4,04 %
13) INGRIA	4,28 %
14) LOCANA	12,67 %

15) NOASCA	8,51 %	22) SPARONE	6,48 %
16) PONT CANAVESE	5,40 %	23) VALPERGA	2,36 %
17) PRASCORSANO	1,89 %	24) VALPRATO SOANA	5,08 %
18) PRATIGLIONE	1,97 %	25) VIDRACCO	<u>1,41 %</u>
19) RIBORDONE	5,66 %	TOTALE	100,00 %
20) RONCO CANAVESE	5,91 %	Roma 11 ottobre 1974	
21) S. COLOMBANO BELMONTE	1,82 %		

Decreto Ministeriale 11/10/1974, n. 1113 - A modifica del decreto ministeriale 29 settembre 1959 n° 3190, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano della Stura di Lanzo



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

DIV. X
N. 1113

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n° 7039, con il quale, tra l'altro, venne delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n° 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume STURA DI LANZO, come indicato nella corografia 1:100.000 facente parte dello stesso decreto;

VISTO il decreto ministeriale 29 settembre 1959 n° 3190, con il quale furono fissate, a norma dell'art. 2 della succitata legge 27 dicembre 1953 n° 959, le percentuali di ripartizione, tra i Comuni compresi nel suddetto bacino imbrifero montano, del provento dei sovracanoni, di cui alla stessa legge, per gli impianti aventi le opere di presa, in tutto o in parte, in tale bacino;

VISTO il decreto ministeriale 12 giugno 1973 n° 676, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n° 168 del 4.7.1973 con il quale, a modifica ed integrazione del sopra richiamato D.M. 14 dicembre 1954 n. 7039, è stato delimitato, tra l'altro il bacino imbrifero montano del fiume STURA DI LANZO, come indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e che fa parte integrante dello stesso decreto;

CONSIDERATO che, con la modifica del perimetro del suddetto bacino imbrifero montano, ai Comuni già inclusi con il precedente provvedimento è stato aggiunto un nuovo comune;

CHE, i Comuni compresi, in tutto o in parte, nel succitato bacino imbrifero montano del fiume Stura di Lanzo, ricadenti tutti nella circoscrizione territoriale della Provincia di Torino, non si sono ancora costituiti in consorzio ne hanno raggiunto un accordo per il riparto del provento dei sovracanoni, di cui alle leggi 27 dicembre 1953 n° 959 e 30 dicembre 1959 n° 1254 per gli impianti idroelettrici

aventi le opere di presa in tale bacino imbrifero montano;

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario fissare, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 27 dicembre 1953 n. 959, nuove percentuali di ripartizione dei sovracanoni fra tutti i Comuni interessati del bacino imbrifero montano del fiume Stura di Lanzo;

RITENUTO che a tale scopo si provvede, giusto il dispositivo del presente decreto, tenuto conto delle finalità della cennata legge, delle caratteristiche oroidrografiche ed economiche delle singole zone interessate, dello sviluppo che hanno nelle varie zone le costruzioni idroelettriche e degli attraversamenti con linee elettriche;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con voto n° 299 del 6 giugno 1974;

D E C R E T A

Art. 1) - A modifica del decreto ministeriale 29 settembre 1959 n° 3190, il provento dei sovracanoni di cui alle leggi 27 dicembre 1953 n° 959 e 30 dicembre 1959 n° 1254, per gli impianti idroelettrici le cui opere di presa sono situate, in tutto o in parte, nel perimetro del bacino imbrifero montano del fiume STURA DI LANZO, delimitato con decreto ministeriale 12 giugno 1973 n° 676, è ripartito fra i Comuni compresi in tale bacino, tutti ricadenti in Provincia di Torino nelle seguenti percentuali:

1) ALA DI STURA	4,26698 %
2) BALME	4,26698 %
3) CAFASSE	3,30206 %
4) CANTOIRA	4,26698 %
5) CASELETTE	1,61331 %
6) CHIALAMBERTO	4,26698 %
7) COASSOLO TORINESE	4,06649 %
8) CERES	4,95961 %
9) FIANO	1,00081 %
10) GERMAGNANO	4,35747 %
11) GIVOLETTO	2,88737 %

12) GROSCAVALLO	4,26698 %	20) USSEGLIO	9,98142 %
13) LA CASSA	2,88737 %	21) VAL DELLA TORRE	3,12108 %
14) LANZO TORINESE	4,31222 %	22) VALLO TORINESE	2,66121 %
15) LEMIE	5,85467 %	23) VARISELLA	2,81198 %
16) MEZZENILE	4,13128 %	24) VIU'	<u>8,80536 %</u>
17) MONASTERO DI LANZO	3,42264 %	TOTALE	<u>100,00000 %</u>
18) PESSINETTO	4,35747 %	Roma 11 ottobre 1974	
19) TRAVES	4,13128 %		

Decreto Ministeriale 30/05/1980, n. 6 - A modifica del decreto ministeriale 11 ottobre 1974 n. 1112, ripartizione sovraccanone nel bacino imbrifero montano dell'Orco



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

DIV. V/AE

N. 6

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7039 con il quale venne delimitato, tra l'altro, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n.959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco come indicato nella corografia 1 : 100.000, facente parte dello stesso decreto;

VISTO il decreto ministeriale 13 agosto 1960 n. 3333 con il quale furono fissate, a norma dell'art. 2 della succitata legge 27 dicembre 1953 n.959, le percentuali di ripartizione tra i Comuni compresi nel suddetto bacino imbrifero montano, tutti ricadenti nella circoscrizione della provincia di Torino, del provento dei sovraccanoni di cui alla stessa legge, relativi agli impianti idroelettrici aventi le opere di presa situate in tutto o in parte in tale bacino;

VISTO il decreto ministeriale 12 giugno 1973 n.676 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 4.7.1973 con il quale a modifica ed integrazione del sopra richiamato D.M. 14.12.1954 n.7039 è stato delimitato il bacino imbrifero montano dell'Orco come indicato nella corografia 1 : 100.000, vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che fa parte integrante dello stesso decreto;

VISTO il decreto ministeriale 11 ottobre 1974 n.1112 con il quale, a modifica del sopramenzionato decreto ministeriale 13 agosto 1960, n.3333, furono fissate le percentuali di ripartizione tra i Comuni della provincia di Torino, interessati al suddetto bacino imbrifero montano, del provento dei sovraccanoni relativi alle derivazioni di acqua per produzione di forza motrice aventi le opere di presa, in tutto o in parte, in tale bacino;

CONSIDERATO che il Comuni della provincia di Torino interessati al bacino imbrifero montano dell'Orco non si sono ancora costituiti in Consorzio provinciale;

CHE a seguito di adeguamento di potenza nominale media di concessione relativa ad alcuni impianti idroelettrici con opere di presa site nel suddetto bacino imbrifero montano e della risoluzione di controversie che ha consentito il recupero di notevoli importi di sovraccanoni arretrati, si rende necessario procedere alla revisione delle quote percentuali di ripartizione dei sovraccanoni fissate con il richiamato decreto ministeriale 11 ottobre 1974 n.1112;

CHE, peraltro, sono da fissare, a norma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1953 n.959, distinte percentuali di ripartizione tra i suddetti Comuni, tutti in provincia di Torino, interessati dal perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco, come delimitato con decreto ministeriale 12 giugno 1973 n.676, del provento di £.181.202.500,= a titolo di conguaglio di sovraccanoni arretrati e del provento di sovraccanoni arretrati e del provento di sovraccanoni introitati o da introitare;

RITENUTO che a tale scopo si provvede, giusta il dispositivo del presente decreto, tenuto conto delle finalità della cennata legge, delle caratteristiche oro-idrografiche ed economiche delle singole zone interessate, dello sviluppo che hanno nelle varie zone le costruzioni idroelettriche e dagli attraversamenti con linee elettriche;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con voto 16 novembre 1979, n. 559;

D E C R E T A :

ART. 1) A modifica del decreto ministeriale 11 ottobre 1974 n. 1112, il provento dei sovraccanoni, di cui alla legge 27 dicembre 1953 n. 959, relativi alle derivazioni d'acqua a scopo di produzione di forza motrice aventi le opere di presa in tutto o in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco di cui ai decreti ministeriali di delimitazione 14 dicembre 1954 n. 7039 e 12 giugno 1973 n. 676, è ripartito fra i Comuni compresi in tale bacino, tutti in provincia di Torino, secondo le seguenti percentuali:

a) a titolo di conguaglio, il provento di
£.181.202.500, relativo a sovracanonici arretrati:

1) Alpette	2,81%
2) Baldissero Canavese	0,36%
3) Borgiallo	1,47%
4) Canischio	2,47%
5) Castellamonte	1,66%
6) Castelnuovo Nigra	1,26%
7) Ceresole Reale	7,48%
8) Chiesanuova	1,41%
9) Cintano	1,43%
10) Collettero Castelnuovo	1,47%
11) Cuornè	2,21%
12) Frassinetto	2,71%
13) Ingria	2,94%
14) Locana	24,61%
15) Noasca	13,82%
16) Pont Canavese	3,72%
17) Prascorsano	1,37%
18) Pratiglione	1,46%
19) Ribordone	8,98%
20) Ronco Canavese	4,29%
21) San Colombano Belmonte	1,32%
22) Sparone	4,66%
23) Valperga	1,56%
24) Valprato Soana	3,57%
25) Vidracco	0,96%
Totale	100,00%

B) Il provento degli ulteriori sovracanonici
introitati o da introitare:

1) Alpette	4,32%
2) Baldissero Canavese	0,45%
3) Borgiallo	1,82%
4) Canischio	3,07%
5) Castellamonte	2,06%
6) Castelnuovo Nigra	1,56%
7) Ceresole Reale	9,79%
8) Chiesanuova	1,75%
9) Cintano	1,78%
10) Collettero Castelnuovo	1,82%
11) Cuornè	2,75%
12) Frassinetto	4,16%
13) Ingria	4,42%
14) Locana	13,39%
15) Noasca	9,18%
16) Pont Canavese	5,42%
17) Prascorsano	1,70%
18) Pratiglione	1,81%
19) Ribordone	6,26%
20) Ronco Canavese	5,96%
21) San Colombano Belmonte	1,64%
22) Sparone	6,58%
23) Valperga	1,94%
24) Valprato Soana	5,18%
25) Vidracco	1,19%
Totale	100,00%

Roma, lì 30 maggio 1980

Decreto Ministeriale 15/12/1988, n. 1777 - A modifica del decreto ministeriale 30 maggio 1930 n. 6, ripartizione sovracano nel bacino imbrifero montano dell'Orco



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

DIV. III/AE

N. 1777

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7039 con il quale venne delimitato, tra l'altro, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco come indicato nella corografia 1 : 100.000, facente parte dello stesso decreto;

VISTO il decreto ministeriale 13 agosto 1960 n. 3333 con il quale furono fissate, a norma dell'art. 2 della succitata legge 27 dicembre 1953 n. 959, le percentuali di ripartizione tra i Comuni compresi nel suddetto bacino imbrifero montano, tutti ricadenti nella circoscrizione della provincia di Torino, del provento dei sovracani di cui alla stessa legge, relativi agli impianti idroelettrici aventi le opere di presa situate in tutto o in parte in tale bacino;

VISTO il decreto ministeriale 12 giugno 1973 n. 676 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 4.7.1973 con il quale a modifica ed integrazione del sopra richiamato D.M. 14.12.1954 n. 7039 è stato delimitato il bacino imbrifero montano dell'Orco come indicato nella corografia 1 :100.000, vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che fa parte integrante dello stesso decreto;

VISTO il decreto ministeriale 11 ottobre 1974 n. 1112 con il quale, a modifica del sopramenzionato decreto ministeriale 13 agosto 1960, n. 3333, furono fissate le percentuali di ripartizione tra i Comuni della provincia di Torino, interessati al suddetto bacino imbrifero montano, del provento dei sovracani relativi alle derivazioni di acqua per produzione di forza motrice aventi le opere di presa, in tutto o in parte, in tale bacino;

VISTO il decreto ministeriale 30 maggio 1980 n. 6 con il quale, a modifica del

sopramenzionato decreto ministeriale 11 ottobre 1974 n. 1112 furono fissate le nuove percentuali di ripartizione tra i Comuni della provincia di Torino, interessati al suddetto bacino imbrifero montano, del provento dei sovracani relativi alle derivazioni di acqua per produzione di forza motrice aventi le opere di presa, in tutto o in parte, in tale bacino;

CONSIDERATO che i Comuni della provincia di Torino interessati al bacino imbrifero montano dell'Orco non si sono ancora costituiti in Consorzio provinciale;

CHE a seguito di adeguamento di potenza nominale media di concessione relativa ad alcuni impianti idroelettrici con opera di presa site nel suddetto bacino imbrifero montano, che ha consentito anche il recupero di importi di sovracani arretrati, si rende necessario procedere alla revisione delle quote percentuali di ripartizione dei sovracani fissate con il richiamato decreto ministeriale 30 maggio 1980 n. 6;

CHE, peraltro, sono da fissare, a norma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1953 n. 959, distinte percentuali di ripartizione tra i suddetti Comuni, tutti in provincia di Torino, interessati dal perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco, come delimitato con decreto ministeriale 12 giugno 1973 n. 676, del provento di sovracani arretrati e del provento di sovracani introitati e da introitare a decorrere dal 1 gennaio 1988;

RITENUTO che a tale scopo si provvede, giusta il dispositivo del presente decreto, tenuto conto delle finalità della cennata legge, delle caratteristiche oro-idrografiche ed economiche delle singole zone interessate, dello sviluppo che hanno nelle varie zone le costruzioni idroelettriche e degli attraversamenti con linee elettriche;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con voto 29 settembre 1933, n. 363;

D E C R E T A :

ART. 1) A modifica del decreto ministeriale 30 maggio 1930 n. 6, il provento dei sovracani, di cui alla legge 27 dicembre 1953 n. 959, relativi alle derivazioni d'acqua a scopo di produzione di forza motrice aventi le opere di presa in tutto o in

parte nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco, di cui ai decreti ministeriali di delimitazione 14 dicembre 1954 n. 7039 e 12 giugno 1973 n. 676, è ripartito fra i Comuni compresi in tale bacino, tutti in provincia di Torino, secondo le seguenti percentuali:

a) a titolo di conguaglio, il provento di £. 75.000.000, relativo a sovracanonici arretrati:

1) Comune di Alpette	2,16%
2) Comune di Baldissero Canavese	0,23%
3) Comune di Borgiallo	0,91%
4) Comune di Canischio	1,53%
5) Comune di Castellamonte	1,03%
6) Comune di Castelnuovo Nigra	0,78%
7) Comune di Ceresole Reale	4,89%
8) Comune di Chiesanuova	0,88%
9) Comune di Cintano	0,89%
10) Comune di Colletterto Castenuovo	0,91%
11) Comune di Cuornè	1,37%
12) Comune di Frassinetto	2,08%
13) Comune di Ingria	2,21%
14) Comune di Locana	56,69%
15) Comune di Noasca	4,59%
16) Comune di Pont Canavese	2,71%
17) Comune di Prascorsano	0,85%
18) Comune di Pratiglione	0,91%
19) Comune di Ribordone	3,13%
20) Comune di Ronco Canavese	2,98%
21) Comune di San Colombano Belmonte	0,82%
22) Comune di Sparone	3,29%
23) Comune di Valperga	0,97%
24) Comune di Valprato Soana	2,59%
25) Comune di Vidracco	0,60%

Totale 10 0,00%

b) il provento degli ulteriori sovracanonici introitati e da introitare a decorrere dal 1 gennaio 1988:

1) Comune di Alpette	4,27%
2) Comune di Baldissero Canavese	0,45%
3) Comune di Borgiallo	1,80%
4) Comune di Canischio	3,04%
5) Comune di Castellamonte	2,04%
6) Comune di Castelnuovo Nigra	1,55%
7) Comune di Ceresole Reale	9,67%
8) Comune di Chiesanuova	1,74%
9) Comune di Cintano	1,77%
10) Comune di Colletterto Castelnuovo	1,80%
11) Comune di Cuornè	2,72%
12) Comune di Frassinetto	4,12%
13) Comune di Ingria	4,28%
14) Comune di Locana	14,35%
15) Comune di Noasca	9,09%
16) Comune di Pont Canavese	5,36%
17) Comune di Prascorsano	1,69%
18) Comune di Pratiglione	1,80%
19) Comune di Ribordone	6,20%
20) Comune di Ronco Canavese	5,90%
21) Comune di San Colombano Belmonte	1,63%
22) Comune di Sparone	6,50%
23) Comune di Valperga	1,92%
24) Comune di Valprato Soana	5,13%
25) Comune di Vidracco	1,18%
Totale	100,00%

Roma, il 15 DIC. 1988